

Unione Colli Marittimi Pisani
Comune di Castellina Marittima
Provincia di PISA

**Regolamento per la disciplina e
l'applicazione dell'imposta unica comunale
IUC
TASI: Tributo per i servizi indivisibili**

Versione 08/05/2014

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 16 del 20.05.2014**

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 4 - ACCERTAMENTO
- ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 6 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 7 - RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE
- ART. 8 - CONTENZIOSO

TITOLO II – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ART. 9 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 10 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO ED AREE FABBRICABILI
- ART. 12 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 13 - BASE IMPONIBILE
- ART. 14 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA DELL'IMPOSTA E FINALITA' DEL TRIBUTO
- ART. 15 - DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
- ART. 16 - VERSAMENTI
- ART. 17 - DICHIARAZIONE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 - NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castellina Marittima dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, limitatamente alla componente del tributo per i servizi indivisibili TASI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel titolo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti; nel titolo II del presente regolamento viene invece regolamentata la specifica disciplina che caratterizza la componente della TASI.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Castellina Marittima relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a norma dell'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e cono preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 4 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non si procede ad accertamento e ad azione di recupero fino ad euro 30,00 comprese, oltre all'ammontare del tributo, le sanzioni e gli interessi.

Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53

del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza di condizioni attenuanti o esimenti quali ad esempio, in caso di omesso versamento, l'obiettiva, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, l'errore o le fuorvianti indicazioni dell'ufficio in merito alla materia imponibile, le evidenti criticità nell'interpretazione delle norme che hanno indotto in errore il contribuente ed in ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del tributo ritenga di applicare tale disposizione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7
RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.
4. Non si fa luogo a versamento volontario per la tassa sui servizi indivisibili TASI se l'importo annuo da versare è inferiore o uguale ad € 12,00.
5. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un soggetto passivo contitolare anche per conto degli altri.
6. E' altresì ammessa la compensazione nell'ambito della stessa tipologia di tributo e secondo le disposizioni di legge e del regolamento per la disciplina delle entrate comunali anche tenuto conto delle modalità di versamento previste per legge per i tributi comunali.

Articolo 8
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO II - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 9
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 10
SOGGETTO ATTIVO

2. Il soggetto attivo della TASI è il Comune di Castellina Marittima in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

Articolo 11
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI s'intende:
 - a. per "abitazione principale" l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente così come definita ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n° 214 del 22 dicembre 2011;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, così come definite ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n° 214 del 22 dicembre 2011 ;
 - c. per "fabbricato" l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006 un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Articolo 12
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o detentori sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione autonoma.

Articolo 13 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria; è costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e del comma 4 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto sancito dall'art. 20 comma 1 del regolamento dell'imposta municipale propria.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento in caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Articolo 14 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA E FINALITA' DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono deliberate dall'organo competente ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
4. Le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU nonché la singola aliquota TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi consentiti per legge.

6. I servizi indivisibili alla cui copertura, parziale, è destinato il gettito del tributo sono i seguenti:
 - Gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
 - Personale per Verde Pubblico;
 - Gestione e manutenzione strade non vicinali;
 - Gestione e manutenzione parcheggi;
 - Contributo Consorzio Strade Vicinali;
 - Pubblica sicurezza e vigilanza;
 - Gestione patrimonio artistico/culturale;
 - Servizi cimiteriali;
 - Contributo Società della Salute;
 - Servizio Protezione Civile;
7. L'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è finalizzata e la relativa percentuale di copertura, sono quantificati, di anno in anno, all'interno della delibera di Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote.

Articolo 15

DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Con la delibera di cui all'articolo 14 l'organo competente può riconoscere una detrazione per abitazione principale e relative pertinenze e per quelle equiparate ai fini IMU di cui all'articolo 18 comma 4 del regolamento dell'imposta municipale propria.
2. Eventuali riduzioni o esenzioni possono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni seguenti previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 lettere per:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 ferma restando la

disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono altresì escluse le aree edificabili pertinenziali ai fabbricati se ricorrono tutte le condizioni previste per l'esclusione dall'IMU.

Articolo 16 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato per l'anno in corso in due rate di cui l'acconto con scadenza 16 giugno pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed il saldo con scadenza 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TASI viene riscossa dal Comune.
6. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 17 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per

applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 19

NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, , al regolamento per la disciplina delle entrate comunali, nonché ad altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento;
3. Si considerano altresì abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.